

Anno 2019/2029

**SERVIZIO CIMITERIALE
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
D.U.V.R.I.**



COMUNE DI BEVILACQUA
Provincia di Verona
Via Roma, n. 264
Tel. 0442 647210
Fax 0442 647212

E MAIL tecnico@comune.bevilacqua.vr.it



Servizio illuminazione votiva cimiteri in Comune di Bevilacqua
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

INDICE	
Articolo 1	Premesse
Articolo 2	Soggetti di riferimento
Articolo 3	Descrizione delle attività oggetto dell'appalto
Articolo 4	Rischi interferenziali
Articolo 5	Valutazione dei rischi
Articolo 6	Costi della sicurezza da DUVRI

**Articolo 1 – Premesse**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 *“Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.”* (GU n. 64 del 15-3-2008): *“...Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.”*

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti degli edifici e/o aree pubbliche.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo.

Articolo 2 – Soggetti di riferimento**DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**

Denominazione

Comune di Bevilacqua

Via Roma, n. 264 – 37040 Bevilacqua (Verona)

Telefono 0442 647211

Telefax 0442 647212

E_mail segreteria@comune.bevilacqua.vr.itPEC segreteria.bevilacqua@pec.comune.bevilacqua.vr.it

C.F. 82001750239

P.IVA 01291800231



Servizio illuminazione votiva cimiteri in Comune di Bevilacqua
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

Datore di lavoro committente	Fosca Falamischia Sindaco pro-tempore Comune di Bevilacqua Via Roma, n. 264 – 37040 Bevilacqua (Verona)
Referente contratto	Fosca Falamischia Responsabile dell'Area Tecnica Comune di Bevilacqua Via Roma, n. 264 – 37040 Bevilacqua (Verona)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	PORTO 626 s.n.c. di Tommasi Sergio & C. Piazza Vittorio Emanuele, n. 15 37020 Sant'Anna dal Faedo (Verona)
Medico competente	Dott. Paolo Frigo c/o Studio Medico Associato "LAVORO & SALUTE" Strada Le Grazie, n. 2 37134 Verona

DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Denominazione:	
Datore di lavoro:	
Referente contratto:	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:	
Medico competente:	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione CASSA EDILE	
Personale dell'Impresa	

**Articolo 3 – Descrizione delle attività oggetto dell'appalto**

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Bevilacqua, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.

Le attività oggetto dell'appalto sono la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive dei loculi, dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia esistenti e degli impianti ad esse afferenti, presenti in:

- cimitero in Bevilacqua (stimate n. 460 utenze) sito in via Pontepitocco;
- cimitero in Marega di Bevilacqua (stimate n. 360 utenze) sito in via Cimitero;

nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati.

Il servizio prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata.

Articolo 4 – Rischi interferenziali

La valutazione dei rischi riportata di seguito si riferisce ai possibili rischi da interferenze relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.3-ter del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Una volta assegnato il lavoro e prima dell'esecuzione dei lavori, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Articolo 5 – Valutazione dei rischi

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'appaltatore/prestatore d'opera si richiede di osservare le seguenti misure minime di prevenzione di carattere generale:

Attività svolte dall'appaltatore	Rischi interferenziali	Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
Manutenzione e/o verifiche su immobili e impianti tecnici	Rischio di caduta di materiale e/o persone dall'alto	Prima di effettuare qualsiasi lavoro in luoghi in cui sono presenti gli utilizzatori (utenti, ecc..), gli addetti dell'appaltatore dovranno avvisare il personale interno che provvederà ad allontanare le persone presenti. Se necessario l'appaltatore dovrà delimitare l'area a rischio con apposito nastro bianco/rosso, in modo da evitare l'accesso accidentale nella zona di pericolo da parte di persone estranee ai lavori.
	Rischio di scivolamento	Occorre prestare attenzione durante il transito nei corridoi, portici, viali per la possibile presenza di liquidi sul pavimento in particolare durante la pulizia dei locali.
	Rischio elettrico	Le attività che prevedono l'uso di attrezzature elettriche devono essere precedute, da parte dell'appaltatore, di una verifica sull'idoneità dei cavi, delle spine, dei quadri, ecc. L'appaltatore dovrà evitare di stendere sul

**Servizio illuminazione votiva cimiteri in Comune di Bevilacqua**
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

		pavimento, nei punti di passaggio, i cavi elettrici che alimentano le attrezzature; in caso di impossibilità i cavi dovranno essere protetti con opportuni ripari. L'appaltatore dovrà, inoltre, concordare con il committente il punto di allaccio delle attrezzature elettriche.
	Incendio	All'interno dei locali è vietato fumare e usare fiamme libere e/o effettuare operazioni di saldatura, inoltre va posta particolare attenzione a lavorazioni che possono produrre schegge incandescenti. Nel caso vi fosse la necessità di effettuare tali operazioni è necessario chiedere il permesso al personale interno preposto.
	Emergenza	Non posizionare materiale davanti alle uscite d'emergenza e ai mezzi di estinzione incendi.
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Rischio di investimento o di collisione	Procedere nelle aree a passo d'uomo seguendo eventualmente la segnaletica presente; • In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega a terra; • In mancanza di un sistema di segnalazione acustica di retro marcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.

Ad affidamento dell'appalto verrà svolta una prima riunione di coordinamento per illustrare il presente documento che sarà eventualmente integrato secondo le indicazioni date dell'Ente presso il quale devono essere eseguiti i lavori.

Le eventuali riunioni che si rendessero necessarie durante l'espletamento del servizio verranno convocate periodicamente o su necessità.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.



Articolo 6 – Costi della sicurezza da DUVRI

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*.

Con riferimento al presente appalto, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La Ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza.